

INDICAZIONI PER IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In occasione del riaccertamento ordinario il Fondo pluriennale vincolato si costituisce al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione (non noti in corso di esercizio), risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Un residuo passivo non esigibile al 31.12.2019 deve essere cancellato e reimputato all'esercizio in cui diventa esigibile. Esso porta con sé la copertura che l'impegno aveva nell'esercizio in cui era stato inizialmente imputato, tramite il Fondo pluriennale vincolato: la costituzione del Fondo pluriennale vincolato non è necessaria qualora la reimputazione riguardi contestualmente entrate e spese correlate.

Il modello "A3 – Fondo Pluriennale Vincolato", allegato in formato xls alla circolare, consente di calcolare il Fondo pluriennale vincolato per ogni residuo passivo reimputato non coperto da un'entrata ad esso correlata.

In tale prospetto dovranno essere riportati i dati relativi ai singoli impegni reimputati desumibili dall'Allegato A2. Nella colonna "Entrata correlata reimputata" va inserito l'importo dell'eventuale entrata correlata che è stata reimputata (Allegato A1)

Nell'ultima colonna verrà calcolato in automatico l'importo dell'eventuale FPV da costituire.

Allegato A3

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2019				
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE				
Anno reimputazione	Capitolo reimputazione	Residuo reimputato	Entrata correlata reimputata	Costituzione FPV
2020	402240	100,00	-	100,00
2020	402240	100,00	100,00	-
2020	402240	100,00	80,00	20,00

ESEMPIO

Si reimputa secondo esigibilità all'esercizio 2020 un residuo passivo pari ad € 100,00. Si esaminano di seguito tre casi, corrispondenti alle righe della tabella sopra riportata:

- 1) non è stata reimputata un'entrata correlata, quindi si costituisce un FPV che incrementerà la voce FPV in entrata nel 2020 per l'intero importo di € 100,00 (che costituisce copertura finanziaria della spesa reimputata);
- 2) è stata reimputata l'entrata correlata di € 100,00, la quale costituisce copertura finanziaria della spesa reimputata e quindi non è necessario costituire FPV;
- 3) è stata reimputata un'entrata correlata di minore importo (€ 80,00), quindi è necessario costituire un FPV che incrementerà la voce FPV in entrata nel 2020 per la differenza (€ 20,00).